

LEXACTA
Global Legal Advice

08/2021

NEWSLETTER

LEGAL
& TAX



08/2021
NEWSLETTER**DECRETO LEGGE SOSTEGNI, 22 marzo 2021, n. 41**

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 marzo 2020, il **Decreto Sostegni** (D.L. n. 41/2021) con il quale verranno distribuiti i 32 miliardi di extra-deficit autorizzati dal Parlamento a gennaio. L'obiettivo principale del Decreto, come riferito dallo stesso premier Mario Draghi, è quello di *"dare più soldi possibile e più velocemente possibile"*.

Il testo del Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 ed è entrato in vigore il giorno seguente.

Di seguito si illustrano le principali novità in materia fiscale:

DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere PIÙ la newsletter, si prega di scrivere un'email a segreteria@lexacta.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a segreteria@lexacta.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere sempre inoltrate a segreteria@lexacta.it

Previsione

Art.1 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PROROGA DEI TERMINI PER PRECOMPILATA IVA**• Contributo a fondo perduto:**

Viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti **titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario con compensi e ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, **non superiori a 10 milioni di euro**.

Il contributo spetta **a condizione che** l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In ogni caso, il requisito del calo di fatturato **non è richiesto** per i soggetti che abbiano attivato la Partita Iva **dal 1° gennaio 2019**.

L'ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel 2020 e quello del 2019 le seguenti percentuali:

- **60%** in caso di ricavi e compensi non superiori a **100.000 euro**;
- **50%** in caso di ricavi e compensi superiori a **100.000 euro** fino a **400.000 euro**;
- **40%** in caso di ricavi e compensi superiori a **400.000 euro** fino a **1 milione di euro**;
- **30%** in caso di ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro fino a **5 milioni di euro**;
- **20%** in caso di ricavi e compensi superiori a **5 milioni di euro** e fino a **10 milioni di euro**.

È, in ogni caso, previsto un importo minimo del contributo fissato in euro 1.000 per persone fisiche e in euro 2.000 per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, mentre l'importo massimo di contributo previsto è fissato in euro 150.000.

Per richiedere il contributo sarà necessario presentare un'istanza **telematica** all'Agenzia delle Entrate, seguendo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento n. 77923/2021 del 23 marzo 2021.

Il richiedente potrà scegliere, **in maniera irrevocabile**, se ricevere il contributo tramite bonifico bancario sul proprio conto corrente o come credito d'imposta da utilizzare in

compensazione in F24. La domanda dovrà essere trasmessa **entro 60 giorni** dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione da parte dell' Agenzia delle Entrate.

- **Proroga dei termini per la dichiarazione precompilata Iva:**

In deroga a quanto previsto dalla legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) in merito ai registri iva precompilati, introdotti dall' art.4 comma 1 del D.lgs. 127/2015, si prevede che **i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate** saranno messe a disposizione dei contribuenti a partire dalle operazioni Iva effettuate dal **1° luglio 2021**, e non più dal 1° gennaio 2021 come precedentemente disposto.

- **Contributi per le attività con sede nei centri commerciali o nei comuni con santuari religiosi:**

È abrogato il contributo introdotto dal **Decreto Ristori** (D.L. 137/2020) previsto per il 2021 a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

È, poi, modificato il contributo a fondo perduto, introdotto dall' art. 59 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), per le attività economiche e commerciali dei centri storici essendo detto contributo riservato alle sole attività svolte nei comuni dove sono situati **santuari religiosi con popolazione superiore a 10.000 abitanti**.

Obiettivo

Introdurre nuovi e migliori contributi a sostegno di una più ampia platea di imprese e lavoratori autonomi, grazie ad un meccanismo diverso e più efficiente rispetto a quello precedentemente previsto dai Decreti Ristori.

Art. 2 - MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI A VOCAZIONE MONTANA APPARTENENTI A COMPRESORI SCIISTICI

Previsione

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un **Fondo per la concessione di contributi** a favore dei soggetti che esercitano attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei **Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici**, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021.

Obiettivo

Sostenere il settore del turismo e montano gravemente colpito dalle misure restrittive dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 3 - FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Previsione

È aumentato da 1 a 2.5 miliardi di euro lo stanziamento, per il 2021, del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti istituito dall'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). L'efficacia del suddetto fondo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Obiettivo

Sollevarli i lavoratori autonomi e professionisti, che potrebbero versare in crisi di liquidità, dall'onere di versare i contributi previdenziali per l'anno 2021.

Art. 4 - PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Previsione

- **Proroga dei termini di riscossione**

È rinviato al **30 aprile 2021** il termine del periodo di sospensione del versamento delle somme derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della Riscossione.

Si prevede inoltre che le rate della **rottamazione ter** e del **saldo e stralcio**, in scadenza nel 2020, potranno essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021 e che le rate in scadenza il 28 febbraio 2021, il 31 marzo 2021, il 31 maggio 2021 ed il 31 luglio 2021 potranno essere versate entro il 30 novembre 2021. Per i suddetti versamenti sono, inoltre, riconosciuti 5 giorni di tolleranza.

Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione **durante il periodo di sospensione** dall' 8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e fino al 31 dicembre 2021 nonché, **anche se successivi al 31 dicembre 2021**, i carichi relativi a:

- Dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione;
- Dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell'indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche;
- Dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale

è prorogato di **12 mesi** il termine di **notifica della cartella** ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e di **24 mesi** il termine di decadenza e prescrizione relativo alle predette entrate.

- **Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro**

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo **fino a 5.000** euro risultanti da singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, dal **1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2010**. Possono beneficiare dell'annullamento dei carichi:

- Le persone fisiche che nel 2019 hanno conseguito un reddito imponibile **fino a 30.000 euro**;
- Soggetti **diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile **fino a 30.000 euro**.

Modalità e date dell'annullamento dei debiti verranno disciplinate con un emanando decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Obiettivo

Ridurre la mole di cartelle che affollano il lavoro degli Agenti della Riscossione, anticipando alcune misure che saranno oggetto di una futura riforma della riscossione da parte del MEF.

Art. 5 - ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

- **Definizione Agevolata**

Previsione

Sarà possibile definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni elaborate **entro il 31 dicembre 2020** e non inviate per effetto della sospensione disposta dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), relative ai **periodi di imposta 2019 e 2018**. Potranno beneficiare dell'agevolazione, che consiste **nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste**, i soggetti **titolari di partita iva**, attiva alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), che abbiano subito una riduzione del volume d'affari 2020, risultante dalle dichiarazioni Iva annuali, maggiore

del 30% rispetto al 2019.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante **dalle dichiarazioni dei redditi** per il periodo d'imposta 2020.

La definizione si perfeziona **automaticamente con il pagamento delle imposte**, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. In caso **di mancato pagamento**, in tutto o in parte, delle somme dovute entro le scadenze prescritte, la definizione non produce effetti e verranno applicate le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

- **Obbligo di Allerta Iva**

È, inoltre, previsto che la decorrenza **dell'obbligo di segnalazione del creditore fiscale**, a carico dell'Agenzia delle Entrate, disciplinato dal **Codice della crisi d'impresa** decorrerà dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative **al primo trimestre del secondo anno d'imposta**, e non più del primo, successivo all'entrata in vigore del Codice.

- **Imposta sui servizi digitali e conservazione fatture elettroniche**

È prorogato al **16 maggio** di ogni anno la scadenza per il versamento **dell'imposta sui servizi digitali** ed al **30 giugno** di ogni anno la scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione. È inoltre previsto che le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione **entro il 10 giugno 2021**.

- **Proroga adempimenti fiscali**

Come anticipato con comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle finanze, è prorogato **dal 16 marzo al 31 marzo 2021** il termine per l'invio telematico delle **Certificazioni Uniche dell'anno d'imposta 2021** nonché della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sanitarie, sostenute dai contribuenti, ed altre deduzioni e

detrazioni. È, inoltre, differito al **10 maggio 2021** il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la **dichiarazione dei redditi precompilata**.

Obiettivo

Sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, a causa delle gravi conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica, e concedere più tempo agli intermediari per far fronte ai nuovi e numerosi adempimenti fiscali in scadenza.

Art. 10 - INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

- **Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo**

Previsione

È prevista l'erogazione di una **indennità omnicomprensiva** pari a **2.400 euro** a favore di:

- **Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo** e agli **incaricati alle vendite**, già beneficiari delle indennità previste dagli articoli 15 e 15-bis del Decreto Ristori (D.L. 137/2020) o che abbiano **cessato involontariamente il rapporto di lavoro** nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2019** ed il **23 marzo 2021** a condizione che abbiano svolto, nel medesimo periodo, la prestazione lavorativa **per almeno 30 giornate** e che non siano titolari né di pensione né di rapporti di lavoro dipendente né di NASpi al 23 marzo 2021;
- **Lavoratori in somministrazione** impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2019** ed il **23 marzo 2021**

- e che abbiano svolto, nel medesimo periodo, la prestazione lavorativa **per almeno 30 giornate** e che non siano titolari di pensione né di rapporti di lavoro dipendente né di NASpi al 23 marzo 2021;
- **Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo** e degli stabilimenti termali ed **i lavoratori intermittenti** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
 - **Lavoratori autonomi privi di partita Iva**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021** siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali** e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021 a condizione che gli stessi, alla data del 17 marzo 2020, **siano già iscritti alla Gestione Separata** con accredito nello stesso arco di tempo di almeno un contributo mensile;
 - **Gli incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019, derivante dalle medesime attività, **superiore a 5.000 euro** e titolari di partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del Decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
 - **Lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo fondo pensioni per lavoratori dello spettacolo, con un reddito nell'anno 2019 non superiore a 75.000 euro e non titolari di pensione né di diverso contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - **Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso **cumulativamente** di: **i)** titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel medesimo settore per una durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; **ii)** titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

iii) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

- **Lavoratori sportivi**

È prevista l'erogazione, da parte delle società **Sport e Salute S.p.A.** e **nel limite massimo di 350 milioni di euro** per il 2021, di **un'indennità** a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico e le federazioni sportive nazionali nonché con gli altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip.

L'indennità erogata sarà pari a:

- **1.200 euro**, per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura **inferiore ad euro 4.000 annui**;
- **2.400 euro** per i soggetti che nell'anno d'imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura **compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui**;
- **3.600 euro** per i soggetti che, nell'anno d'imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura **superiore ai 10.000 euro annui**.

Obiettivo

Garantire una forma di sostegno economico a favore di quelle categorie di lavoratori operanti in settori fortemente colpiti dalla crisi pandemica e che potrebbero aver cessato i propri rapporti di collaborazione proprio a causa dell'emergenza sanitaria.

Art. 37 - SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE

Previsione

Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di

200 milioni di Euro destinato a concedere **finanziamenti**, di durata massima pari a **5 anni**, a favore delle grandi imprese che si trovano in situazione di **temporanea difficoltà finanziaria** e manifestano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate ma che presentano **prospettive di ripresa** dell'attività.

Il finanziamento di cui al presente articolo è, in ogni caso, concesso **a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza**. Potranno richiedere il finanziamento anche le imprese in amministrazione straordinaria.

Obiettivo

Consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire la loro attività.

Art. 42 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN CASO DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Previsione

L'art. 42 co. 8 del DL 41/2021 abroga i commi della legge di bilancio 2021 (L.178/2020) per quanto già previsto dall'art. 9-quater del DL 137/2020 (c.d. "Ristori"), convertito in L. 176/2020, creando di conseguenza una duplicazione del medesimo bonus.

Pertanto, resta in vigore la sola misura agevolativa espressa dall'art. 9-quater del DL 137/2020, che **per l'anno 2021 riconosce un contributo pari al 50% della riduzione del canone, nel limite annuo massimo di 1.200,00 euro** fino a capienza dei fondi stanziati, al locatore se:


- concede una riduzione del canone di un contratto in essere alla data del 29.10.2020;
- il contratto di locazione è a uso abitativo;
- l'immobile è ubicato in un comune ad alta tensione abitativa;
- l'immobile concesso in locazione è l'abitazione principale del conduttore;

Obiettivo

Venire incontro alle difficoltà finanziarie derivanti dall'epidemia da Covid-19.

LEXACTA
Global Legal Advice

08/2021



MILANO

Piazza Fontana, 6
20122

T. +39 02 7639 0009 +39 02 2942 691

F. +3902 7628 1213 +39 02 2942 6942

segreteria.milano@lexacta.it



ROMA

Corso Vittorio Emanuele II, 287
00186

T. +39 06 8715 3288 +39 06 6819 091

F. +39 06 68190940

segreteria.roma@lexacta.it

www.lexacta.it